



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Composizione delle crisi da Sovraindebitamento**

Il Giudice Delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte

nel procedimento iscritto al n. 1563/2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.5.2018, sentite le parti e il professionista delegato in qualità di gestore crisi dott. Emiliano Capano;

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Turano Giovanni e Giordano Annarita;

richiamato il decreto di fissazione udienza del 10.8.2017;

richiamato il contenuto delle udienze del 23.11.2017, 12.1.2018, 9/03/2018, e 10/05/2018;

richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di fissazione di udienza;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Emiliano Capano, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Castrolibero, comune sito nel circondario del Tribunale di Cosenza;

ravvisata l'ammissibilità del piano come strumento di composizione della crisi atteso che, pur essendo il debitore principale Turano piccolo imprenditore artigiano, i debiti contratti e di cui alla proposta non sono stati contratti nell'attività di impresa, trattandosi al 98,99% di mutuo ipotecario immobiliare;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento,

atteso che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dagli istanti;

ritenuto adeguato quanto esposto dal gestore O.C.C. in relazione alla meritevolezza, atteso che:

- non può considerarsi generato da comportamento gravemente colposo il maturato accumulo di debiti da parte del nucleo familiare;
- al momento dell'assunzione delle obbligazioni iniziali il nucleo percepiva un reddito tale da consentirne la ragionevole prospettiva di potervi adempiere, essendo all'epoca della stipula del contratto di mutuo del 27.6.2017 (vds doc. 7 ricorso)–prima della cessazione dell'attività di installatore di impianti elettrici avvenuta il 22.12.2010- il sig. Turano lavoratore percettore di reddito;

atteso che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale di tutti i creditori in misura integrale (100%);
- durata complessiva in 13 anni, con pagamento totale del monte debitorio di € 111.700 in mensilità di € 715 circa, di cui € 250 garantite da finanza esterna;

precisato infatti che, a seguito di discussione in udienza, i ricorrenti sono riusciti ad assicurare apporto di finanza da parte di terzi (genitori di uno dei coniugi) per un importo annuale di € 3.000 fino alla completa



esecuzione del piano (vds impegno sottoscritto dai coniugi Giordano Filippo e Costa Ida il 19.3.2018 agli atti), terzi che diventano coobbligati solidali in relazione all'importo di € 3.000 annui;

ritenuto che la durata significativamente dilatata nel tempo (13 anni) trova peculiare giustificazione anche tenuto conto:

- della giovane età dei ricorrenti, che consente una prognosi favorevole sull'effettivo adempimento completo al termine della durata del piano;
- del numero e tipologia di creditori, essenzialmente Istituto di Credito concedente n.2 mutui 8doc. 4 e doc. 7 ricorso);
- della previsione del piano di assicurare il pagamento di tutti i creditori in misura totale;
- della circostanza che i ricorrenti hanno dimostrato impegno nella diminuzione della durata, precedentemente ipotizzata in anni 20, con l'ausilio di finanza esterna;
- nella circostanza che il deposito del piano è antecedente all'emanazione delle linee guida di questo Tribunale dell'ottobre 2018, che prevedono una durata inferiore, salvo ipotesi peculiari da valutarsi caso per caso da parte del singolo Giudice, ipotesi integrata nel caso di specie;

atteso che non sono pervenute contestazioni al piano, che nessuno dei creditori ha partecipato all'udienza dichiarando la propria contrarietà all'omologazione del piano, e ciò nonostante sia stata data evidenza della comunicazione della proposta di piano avvenuta telematicamente a tutti i creditori, nonché dell'avvenuta pubblicazione sul sito del tribunale del decreto del piano e della modifica ad esso;

ritenuto conto che l'assenza di contestazioni, unitamente alla circostanza che il piano assicura il soddisfacimento integrale dei crediti, priva di rilievo ogni valutazione in ordine all'alternativa liquidatoria (beni immobili per complessivi € 158.000)

atteso che la decorrenza dei pagamenti viene fatta decorrere dalla prima mensilità successiva al presente provvedimento, e quindi maggio 2019, con l'ultima rata che verrà quindi versata a aprile 2032;

atteso che non risultano dunque circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi nella forma del piano del consumatore presentata dai coniugi **Turano Giovanni e Giordano Annarita**;
- 2) dispone che il versamento della prima rata mensile avvenga a maggio 2019, e l'ultima entro aprile 2032, entro il giorno 25 di ogni mese;
- 3) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza e mediante pubblicazione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi, per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 21 aprile 2019

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

